

## **La tutela delle unioni di fatto in Gran Bretagna. Comparazione giuridica tra la disciplina delle unioni di fatto in Gran Bretagna e in Italia.**

*Anna Maria Candela*

Il riconoscimento giuridico delle famiglie di fatto rappresenta un tema attualissimo. Il dibattito sulla tutela dei diritti dei partner e sulla definizione dei rispettivi doveri riserva uno spazio di primaria importanza alle forme contrattuali differenti dal matrimonio, definite unioni civili. Nell'Unione Europea, l'equiparazione della tutela giuridica tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali è avvenuta sia attraverso la legislazione sulle convivenze sia attraverso il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Il fenomeno delle unioni civili si è diffuso nei vari paesi del mondo occidentale manifestandosi in modo diverso a seconda delle tradizioni e dell'evoluzione socio-giuridica. A tal proposito, una posizione particolare è assunta dall'ordinamento inglese dove è in vigore una disciplina molto diversa da quella vigente nell'ordinamento italiano.

Difatti, in Inghilterra con il *Civil Partnership Act* del 2004, entrato in vigore nel 2005, furono estesi gli stessi diritti e doveri delle coppie sposate sia alle coppie eterosessuali che a quelle omosessuali. In Italia, invece, le unioni tra omosessuali costituiscono oggetto di critica. Una delle critiche più diffuse si fonda sull'ipotesi che un loro eventuale riconoscimento giuridico negherebbe l'unicità del modello di famiglia costituzionale, da intendersi come «società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29 della Costituzione).

Di fronte a questa chiusura, si profilano linee di pensiero secondo le quali sono applicabili alle famiglie di fatto – individuabili all'articolo 2 della Costituzione tra le formazioni sociali – anche forme di tutela proprie della famiglia legittima, ad eccezione di

quelle strettamente collegate all'esistenza del vincolo matrimoniale, le quali trovano fondamento nell'impegno socialmente assunto di attuare una stabile comunione di vita.

Nel nostro paese, un primo riconoscimento della convivenza *more uxorio* si è avuta a livello locale con l'istituzione dei «registri delle unioni civili». Mentre in Inghilterra la registrazione anagrafica della convivenza, con il *Civil Partnership Act*, produce effetti legali, in Italia l'istituzione del registro ha valore simbolico, modificabile a discrezione di ogni singolo comune qualora decida di affiancarvi un riconoscimento dei diritti reali.

Una totale chiusura ad eventuali riconoscimenti affiora dalla Chiesa cattolica che vede sminuito il valore della famiglia fondata sul matrimonio. Diversamente, la Chiesa inglese, nonostante ritenga che il matrimonio tra le coppie eterosessuali sia l'unica forma di convivenza legittima, è favorevole ad accogliere l'unione civile delle coppie omosessuali.

Attualmente, la sentenza 20790/09 della Corte di Cassazione ha affermato che la convivenza, o unione di fatto, si basa sulla libera e continua condivisione di un progetto di vita e sulla capacità di autodeterminare le modalità della relazione e dello scioglimento di essa. Con questa pronuncia le unioni di fatto si avvicinano alla nozione giuridica di famiglia sfidando in questo modo la centralità sia dell'idea di famiglia coniugale, sia dell'idea di famiglia eterosessuale.

Nell'ordinamento italiano, la soluzione legislativa a questo vuoto normativo è ancora lontana, anche se le proposte rivolte al Parlamento non mancano e sono, tuttavia, oggetto di recenti pronunce giurisprudenziali.